

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****Sezione Fallimentare****Procedimento Unitario n. 342-1/2023****Integrazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss****CCI, presentato con Ricorso in data 07.03.2023**

**NELL'INTERESSE DELLA: SIG.RA DI MASSIMO TIZIANA**, nata a Roma il 17.05.1962 (C.F. DMSTZN62P57H501S) e residente a Roma in Piazza dei Navigatori, 7, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido D' Arezzo n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Ioppolo (C.F.: PPLMGV87D62F537W; mail: g.ioppolo@nomoslex.it; p.e.c.: mariagiovannaioppolo@ordineavvocatiroma.org) e dell'Avv. Francesco Francavilla (C.F. FRNFNC83R19H501T; mail: f.francavilla@nomoslex.it; p.e.c.: francescofrancavilla@ordineavvocatiroma.org) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso; anche con l'assistenza dell'avv. Laura Verucci, nella qualità di Gestore nominato ex artt. 67 e s.s. CCI

**PREMESSO CHE**

in data 03.04.2023, nell'ambito del Procedimento Unitario n. 342-1/2023, il G.D. Dott. Marco Genna, con il decreto ex artt. 47 comma 4 e 65 comma 2 CCI, ha chiesto di apportare le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1) *“al ricorso non risulta allegata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, essendo state allegate le Certificazioni Uniche 2019, 2020 e 2021, che sono relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Inoltre, non è stato prodotto il contratto di finanziamento (presumibilmente con cessione del quinto dello stipendio) stipulato con Accedo S.p.A.;*
- 2) *manca l'attestazione richiesta dall'art. 67 comma 4 CCII per la falcidia dei crediti privilegiati vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione e, peraltro, dalla stessa situazione patrimoniale descritta deve fondatamente dubitarsi ricorra la condizione richiesta dalla citata norma;*
- 3) *non risulta corretta la collocazione del credito di Agenzia delle Entrate - Riscossione per il mancato versamento della tassa automobilistica (Euro 193,82), che non è assistito*



*dal privilegio di cui all'art. 2752 comma terzo c.c. ed è dunque chirografario, al pari del credito per aggravi e spese di notifica, anch'esso non assistito da privilegio;*

- 4) *la relazione dell'OCC non appare adeguatamente motivata con riferimento all'indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Il ripetuto ricorso a finanziamenti è stato infatti ricondotto ai problemi di salute della ricorrente per i quali quest'ultima è stata riconosciuta nel 2019 portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992 (ma non dell'invalidità civile). Non risulta però nemmeno dedotto il sostenimento di spese sanitarie atte a giustificare la richiesta di tali finanziamenti;*
- 5) *la relazione dell'OCC non appare inoltre congruamente motivata laddove attesta la convenienza della proposta ristrutturativa rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che nella liquidazione controllata sarebbero destinati ai creditori una quota più elevata dell'erogando TFS e probabilmente anche il ricavato della vendita dell'autovettura”;*

tanto premesso e considerato, la sig.ra Di Massimo, come in epigrafe rappresentata e difesa, desidera depositare le seguenti

#### OSSERVAZIONI ED INTEGRAZIONI

Punto n. 1) del decreto, ex artt. 47, comma 4, e 65, comma 2, C.C.I.

In riscontro alle osservazioni del G.D., si allegano:

- modello 730, riferito all'anno 2022, della Ricorrente (**all. 1**);
- contratto di finanziamento originariamente stipulato con Accedo S.p.A. ed oggi ceduto a Tower CQ S.r.l. (**all. 2**).

Punti nn. 2) e 3) del decreto, ex artt. 47, comma 4, e 65, comma 2, C.C.I.

In ossequio a quanto rappresentato dal G.D., con il richiamo all'art. 67, comma 4, CCI e, al fine di evitare eventuali e future contestazioni da parte dei creditori, è stato ritenuto opportuno aumentare la percentuale di soddisfazione dei crediti, assistiti da privilegio, sino al 100% del loro valore.

Così facendo e, per quanto si dirà, viene meno anche il presupposto per l'indagine in merito al



profilo di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per il punto n. 3) la collocazione in privilegio *ex art. 2752, comma 3, c.c.* del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato pagamento del bollo auto è conseguenza di quanto disposto anche dalla Corte di Cassazione, Sez. VI-1 Civile, con l'ordinanza n. 24836/2019, che ha riconosciuto *“alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione legge per finanza locale contenuta nell'articolo 2752, comma 4, c.c. non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali”*. Tale orientamento è stato, successivamente, confermato dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 24071/2021, che ha stabilito *“che deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione legge per la finanza locale, contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali”*.

In considerazione, però, delle osservazioni del G.D., è stato, comunque, ritenuto opportuno valutare due diverse ipotesi di piano, la prima con riconoscimento del credito in privilegio e la seconda con degradazione al chirografo delle somme chieste a detto titolo.

Inoltre, la Dott.ssa Centofanti nel giudizio promosso da Compass S.p.A. *ex art. 702 bis c.p.c.* (R.G. 34106/2022), con ordinanza del 3.04.2023, ha dichiarato risolti i contratti di finanziamento n. 22209046 e di carta di credito n. 32119886661, condannando la Sig.ra Di Massimo al pagamento della somma di € 8.823,00 oltre interessi in aggiunta alle spese processuali, liquidate in € 157,30 per spese vive, € 3.436,00 per compensi professionali oltre oneri di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%).

Il detto credito appare chirografario, poiché il privilegio è una causa di prelazione legale, nel



senso che è la legge a stabilire quali crediti, in ragione della loro causa godono del privilegio. Orbene, per quanto riguarda le spese dei giudizi, gli artt. 2755 c.c. e 2770 c.c. riconoscono il privilegio soltanto ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili o su beni immobili nell'interesse comune dei creditori (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 02.05.2022, n.13811 e Cass. Civ. Sez. I, 30.03.2012 n. 5167).

Nel caso di specie il creditore ha promosso un giudizio ordinario volto ad ottenere il riconoscimento del proprio credito e la risoluzione dei contratti in essere, senza alcun beneficio per la massa.

Ne consegue che i crediti chirografari devono essere aumentati dell'importo liquidato a titolo di spese legali, pari a totali € 4.844,76.

In ragione delle dette modifiche, la percentuale di soddisfazione del ceto chirografario viene conseguentemente ridotta, nel primo caso (credito per bollo auto in privilegio) al 17,92%, nel secondo caso (credito per bollo auto in chirografo) al 18,18%.

## Piano A

Piano di Ristrutturazione					
Creditore	Importo	Tipologia credito		Percentuale di soddisfazione	Valore riparto
BCC ROMA	4.521,00 €		Chirografo	17,92%	810,16 €
COMPASS SPA	8.823,00 €		Chirografo	17,92%	1.581,08 €
FCA BANK	9.675,98 €		Chirografo	17,92%	1.733,94 €
VODAFONE SPA	307,62 €		Chirografo	17,92%	55,13 €
CONDOMINIO NAVIGATORI	4.454,21 €		Chirografo	17,92%	798,19 €
TOWER CQ SRL	14.633,70 €		Chirografo	17,92%	2.622,36 €
IPA	15.354,35 €		Chirografo	17,92%	2.751,50 €
CREDIT FACTOR SPA	1.763,00 €		Chirografo	17,92%	315,93 €
COMPASS SPA - SPESE LEGALI	4.844,76 €		Chirografo	17,92%	868,18 €
ADE RISCOSSIONE - REGIONE LAZIO	315,24 €		Privilegio	100,00%	315,24 €
AGENZIA DELL'ENTRATE	882,89 €		Privilegio	100,00%	882,89 €
SALDO OCC ROMA	2.355,40 €	Prededuzione		100,00%	2.355,40 €
AVV.TI FRANCAVILLA E IOPPOLO	3.647,80 €	Prededuzione		75,00%	2.735,85 €
DOTT. ARATA (ADVISOR)	3.050,00 €	Prededuzione		75,00%	2.287,50 €
<b>TOTALE</b>	<b>74.628,95 €</b>	<b>9.053,20 €</b>	<b>7.805,89 €</b>	<b>42.415,51 €</b>	<b>20.113,35 €</b>



## Piano B

Piano di Ristrutturazione						
Creditore	Importo	Tipologia credito			Percentuale di soddisfazione	Valore riparto
BCC ROMA	4.521,00 €			Chirografo	18,18%	821,92 €
COMPASS SPA	8.823,00 €			Chirografo	18,18%	1.604,02 €
FCA BANK	9.675,98 €			Chirografo	18,18%	1.759,09 €
VODAFONE SPA	307,62 €			Chirografo	18,18%	55,93 €
CONDOMINIO NAVIGATORI	4.454,21 €			Chirografo	18,18%	809,78 €
TOWER CQ SRL	14.633,70 €			Chirografo	18,18%	2.660,41 €
IPA	15.354,35 €			Chirografo	18,18%	2.791,42 €
CREDIT FACTOR SPA	1.763,00 €			Chirografo	18,18%	320,51 €
COMPASS SPA - SPESE LEGALI	4.844,76 €			Chirografo	18,18%	880,78 €
ADE RISCOSSIONE - REGIONE LAZIO	200,46 €			Chirografo	18,18%	36,44 €
ADE RISCOSSIONE - REGIONE LAZIO	114,78 €			Privilegio	100%	114,78 €
AGENZIA DELL'ENTRATE	882,89 €			Privilegio	100%	882,89 €
SALDO OCC ROMA	2.355,40 €	Prededuzione			100%	2.355,40 €
AVV.TI FRANCAVILLA E IOPPOLO	3.647,80 €	Prededuzione			75%	2.735,85 €
DOTT. ARATA (ADVISOR)	3.050,00 €	Prededuzione			75%	2.287,50 €
<b>TOTALE</b>	<b>74.628,95 €</b>	<b>9.053,20 €</b>	<b>7.805,89 €</b>	<b>42.415,51 €</b>		<b>20.116,71 €</b>

Stando alle ipotesi prospettate, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, in caso di ammissione del credito dell' Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato versamento del bollo auto, in privilegio (Piano A) si riduce solo dello 0,26%, quindi, sempre nell'ottica di superare a monte eventuali osservazioni da parte dei creditori in sede di omologa e, considerate le pronunce in materia, sembrerebbe preferibile riconoscere il privilegio al credito.

Inoltre, escludendo la falcidia dei creditori privilegiati, viene meno il presupposto di applicazione del principio *ex art. 67, comma 4, CCI*

Punto n. 5) del decreto, *ex artt. 47, comma 4, e 65, comma 2, C.C.I.*

Fermo quanto rappresentato dal Gestore con l'integrazione della propria relazione (**all. 3**), appare opportuno soffermare l'attenzione sulla richiesta di codesto G.D. in merito al giudizio di convenienza.

Il profilo di convenienza è stato correttamente valutato dal G.D. in sede di apertura della Procedura, poiché il piano proposto dalla sig.ra Di Massimo prevedeva la falcidia dei creditori privilegiati, in considerazione della modifica apportata al piano (vedi riscontro ai punti nn. 2 e



3), viene meno il presupposto di cui all'art. 67, comma 4, CCI e, pertanto, è preclusa qualsivoglia indagine sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, sino ad eventuale contestazione da parte di un creditore nella successiva fase di omologa.

Tale valutazione sembrerebbe, difatti, essere stata espunta già nell'ambito del piano del consumatore *ex artt. 7 e s.s. L. 3/2012*, anche prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, con la L. 176/2020.

Dalla lettura dell'art. 68, commi 2 e 3, CCI, non sembrerebbe che il Gestore sia tenuto a valutare nella propria relazione la c.d. convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

La relazione “*deve contenere*”:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

*3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

Le condizioni ostative all'apertura della Procedura *ex art. 69 CCI*, sembrerebbero limitate alla valutazione dei comportamenti tenuti dal soggetto sovraindebitato (c.d. “meritevolezza”) ed al fatto che questi non sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (cfr. Tribunale di Cassino 4/2023).

La valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria sembrerebbe essere attività demandata al G.D., ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCI nella successiva fase di omologa e, solo qualora uno dei creditori, o qualunque altro interessato, abbia presentato delle osservazioni al



piano.

Fermo quanto fin qui affermato, poiché il G.D. ha ricompreso tra i profili da valutare ai fini dell'inammissibilità del ricorso, anche la valutazione sulla convenienza del piano da parte del Gestore, poiché non congruamente motivata, appare necessario riportare quanto scritto dall'avv. Verucci nella relazione allegata al ricorso: *“La scrivente è chiamato a valutare la convenienza anche del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in alternativa all'ipotesi di realizzo mediante esecuzione mobiliare presso terzi ovvero mediante liquidazione; tale alternativa, tuttavia, non solo non consentirebbe in ogni caso di soddisfare tutti i creditori, stante i limiti di pignorabilità della pensione, il concorso di crediti di uguale natura e il fatto che attualmente la pensione è già gravata dal pignoramento del quinto, ed è stato già promosso altro pignoramento presso terzi da FCA Bank; ma comporterebbe altresì ulteriori spese e, soprattutto, tempi di realizzo decisamente più lunghi.*

*Al contrario, con il piano di ristrutturazione dei debiti così proposto, anche (tutti, e non solamente alcuni di essi) i creditori chirografari potranno veder liquidato pro-quota il proprio credito per somme superiori a quelle possibili a seguito della aggressione del patrimonio dell'esdebitanda con l'esecuzione, entro la data di approvazione del piano e, comunque, entro e non oltre la seconda metà del 2024, e quindi, anche in tempi molto rapidi, considerando la messa a disposizione volontaria, da parte della sig.ra Di Massimo, di una quota non esigua del proprio TFS (€ 16.000), che percepirà appunto nel corso del 2024 e che destinerà alla soddisfazione dei creditori, in considerazione dell'ammontare totale dello stesso (circa €47500), risulta superiore al quinto pignorabile”.*

A ben vedere, il Gestore sembrerebbe aver confrontato il piano con l'alternativa di eventuali attività di recupero individuali, che necessariamente dovrebbero sottostare a quanto espressamente previsto dall'art. 545 c.p.c. che impone un limite alla pignorabilità dei crediti pari ad 1/5 dell'importo.

La proposta presentata dalla sig.ra Di Massimo prevede la messa a disposizione dei creditori di un importo pari ad € 16.000 dei € 47.459,51 che le saranno erogati, quindi, una percentuale pari a circa il 33% del totale.

È innegabile che la percentuale offerta sia superiore rispetto al 20% imposto come limite



dall'art. 545 c.p.c.

Deve essere, altresì, considerato che la sig.ra Di Massimo ha proposto il pagamento della richiamata percentuale del TFS, non appena incassato, quindi, senza ritardo alcuno nella soddisfazione dei creditori.

In base a quanto stabilito dall'art. 21 *bis* della Legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito il cd. Decreto Aiuti-Bis modificando, al tempo stesso, parte dell'art. 545 c.p.c. *“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorare per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”*.

Anche la pensione della Ricorrente (pari a circa € 1.100/mese) sarebbe, quindi, pignorabile soltanto per una cifra irrisoria.

In relazione, infine, all'automobile è necessario da subito evidenziare che si tratta di un bene strettamente necessario agli spostamenti di una persona invalida. Il prezzo dell'auto (comprata con i benefici della legge 104/92) era pari ad € 7.900 nel 2018 quando è stata acquistata, oggi ha un valore più basso, circa € 5.300 (listino Eurotax blu di riferimento per la quotazione delle auto usate, [https://www.alvolante.it/listino\\_auto/usato/fiat/panda/2018](https://www.alvolante.it/listino_auto/usato/fiat/panda/2018)). Tale valore appare, comunque, compensato dal *surplus* di TFS che la sig.ra Di Massimo mette a disposizione della procedura. In caso di vendita coattiva, dovendosi considerare anche i costi di procedura, il ricavato diverrebbe ancor più limitato.

Per tutto quanto esposto, la Sig.ra Di Massimo, come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, in base alle conclusioni già rassegnate con il Ricorso depositato in data 07.03.2023:

- l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss CCI*;



- la cessazione di tutte le trattenute, a qualsivoglia titolo, in essere sulla pensione della Ricorrente, nonché il divieto, dalla data di pubblicazione della sentenza, di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari individuali nei confronti dei beni compresi nel patrimonio della Ricorrente;
- ogni più opportuna misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio della esdebitanda sino alla conclusione del procedimento.

Si allegano:

all. 1 – Modello 730, riferito all'anno 2022, della Ricorrente;

all. 2 – Contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con Accedo S.p.A. e poi ceduto a Tower CQ S.r.l.;

all. 3 – Integrazione alla Relazione OCC.

Con osservanza.

Roma, 14.04.2023

Avv. Maria Giovanna Ioppolo

Avv. Francesco Francavilla

